

Zona Valdera Provincia di Pisa

# Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (Open data)

Approvato con Deliberazione Consiglio Unione Valdera n. 13 del 27 marzo 2015

Data di esecutività: 17 aprile 2015



#### **Zona Valdera** Provincia di Pisa

#### **INDICE**

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Principi, finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

# TITOLO II - Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

Art. 4 - Esclusioni

TITOLO III – Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 – Pubblicazione dei dati

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

Art. 7 - Partecipazione

#### TITOLO IV - Attuazione

Art. 8 – Responsabilità

Art. 9 - Coordinamento

Art. 10 - Attuazione e controlli

Art. 11 - Decorrenza e pubblicità



**ZONA VALDERA**Provincia di Pisa

# TITOLO I - Disposizioni generali

### Art. 1 – Principi, finalità e oggetto

- 1. I dati pubblici presenti nelle banche dati dell' Unione Valdera, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
- 2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, l' Unione Valdera rende disponibili, sia mediante il proprio portale web che, anche mediante riferimenti a piattaforme federate, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
- 3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Unione Valdera:
  - a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
  - b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
  - c) il riutilizzo dei dati pubblici.

#### Art. 2 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b. *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c. dato dell' Unione Valdera: il dato formato, o comunque trattato, dall'Unione medesima;
- d. dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- e. dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f. *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra



#### **Zona Valdera** Provincia di Pisa

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

- g. dati di tipo aperto: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - 1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
  - 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- h) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del' Unione Valdera, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- k) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare l' Unione Valdera da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto:
- l) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) banca dati: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n) dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p) metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.



**ZONA VALDERA**Provincia di Pisa

# **TITOLO II - Ambito di applicazione**

## Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati dell' Unione Valdera, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo dell' Unione Valdera i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell' articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) 1.
- 2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell' Unione Valdera, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

#### Art. 4 - Esclusioni

- 1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
- 2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) <sup>2</sup>, non possono

<sup>1.</sup> Articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82"Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati."

<sup>2.</sup> Articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le



#### **Zona Valdera** Provincia di Pisa

#### essere pubblicati.

- 3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 <sup>3</sup>.
- 4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- 5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui l' Unione Valdera è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
- 6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta dell' Unione Valdera, su proposta motivata degli uffici dell' unione competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

## TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

#### Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. L' Unione Valdera attiva, all'interno del proprio portale web istituzionale, un'apposita sezione dedicata alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione. Ove ciò possa costituire economie e/o migliorare la visibilità dei dati pubblicati, seppur nel rispetto dei principi di cui sopra, si potrà far ricorso, per la pubblicazione, anche a piattaforme federate o rese disponibili in internet da soggetti pubblici o privati.

disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria"

<sup>3</sup> Articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.



#### Zona Valdera Provincia di Pisa

- 2.La sezione dedicata ai dati di tipo aperto, denominata "Opena Data I dati aperti dell'Unione Valdera", contiene:
  - a. il catalogo delle banche dati in possesso dell' Unione Valdera;
  - b. il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
  - c. l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
  - d. i dataset di tipo aperto.
- 3.La sezione web può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dall' Unione Valdera d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione può essere regolata, ove tale possibilità non derivi da altra fonte, dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.
- 4. All'interno della sezione, devono essere resi disponibili o segnalati gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.
- 5. La sezione garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. La sezione indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con l'Unione Valdera in merito ai dati di tipo aperto.
- 6. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti dell'ufficio competente sui dati pubblicati.
- 7. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
- 8. L' Unione Valdera favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
- 9. L''Unione Valdera definisce, per ogni daset di dati di tipo aperto, le tempistiche di pubblicazione. Per i dati di tipo aperto per i quali i tempi di pubblicazione non sono determinati dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, l'Unione Valdera provvede in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche



# **ZONA VALDERA**Provincia di Pisa

sulla sezione web dedicata ai dati di tipo aperto.

- 10. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
- 11. L' Unione Valdera rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

#### Art. 6 - Riutilizzo dei dati

- 1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
- 2. I dati e documenti che l'Unione Valdera pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
- 3. La licenza adottata sarà quella internazionalmente riconosciuta come "Creative Commons Attribuzione" (CC-BY) v.3, e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, dovranno essere motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.
- 4. L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è:
  - a. all'Unione Valdera;
  - b. all'Unione Valdera e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.
- 5. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso apposito canale creato all'interno della sezione web dedicata ai dati aperti dell'Unione Valdera, che li rende pubblici all'interno della medesima.

## Art. 7 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere all'Unione Valdera di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nella sezione web dedicata ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nella sezione



#### **Zona Valdera** Provincia di Pisa

stessa.

- 2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la stessa si configura come "richiesta di accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Testo Unico sulla Trasparenza nella P.A." ; pertanto, la risposta rientra nella competenza del Responsabile della Trasparenza del Unione Valdera, e dovrà essere formulata seguendo l'iter normativo previsto nei casi di accesso civico, come indicato nella sezione Amministrazione Trasparente Altri Contenuti Accesso Civico del sito dell'Unione Valdera.
- 3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente del Settore competente sul dataset, che deve inoltrarla al richiedente entro 30 giorni dalla ricezione. L' Unione Valdera non è tenuta ad elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nella sezione open data dell'Unione.
- 4. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

#### **TITOLO IV - Attuazione**

# Art. 8 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati

<sup>4</sup> Art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Accesso civico- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.



# **ZONA VALDERA**Provincia di Pisa

previste dal presente Regolamento sono i/le Dirigenti.

2. Il/la Dirigente responsabile dei sistemi informativi è responsabile della cura e del mantenimento della sezione web dedicata ai dati aperti.

#### Art. 9 - Coordinamento

- 1. I referenti per la Trasparenza, individuati all'interno del Piano triennale della Trasparenza nei membri del Comitato dei Dirigenti, hanno il compito di rendere tempestiva, completa ed efficiente la pubblicazione dei dati nell'apposita sezione creata sul sito dell'Unione Valdera, con l'obiettivo di espandere quanto più possibile nel tempo il numero di dataset pubblicati.
- 2. I referenti di cui al precedente comma 1, in almeno una delle loro sedute in qualità di Comitato Dirigenziale, elaborano per ciascun anno, un piano per la pubblicazione di nuovi data-set (ove disponibili) e ne verificano il rispetto al termine di ciascun periodo di pianificazione. Il piano in parola deve essere presentato alla Giunta per l'adozione con propria deliberazione, nel caso dal medesimo derivino rifflessi onerosi che incidano sul bilancio dell'Ente.
- 3. Il piano di cui al punto precedente nonché i risultati della valutazione annuale dello stesso, sono inviati all'organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della performance previste dalla normativa vigente. A tal fin e le tempistiche del piano e dell'attività di valutazione saranno coordinate con l'attività di valutazione delle performance gestito dal relativo organismo.

#### Art. 10 - Attuazione e controlli

- 1. Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
- 2. L'organismo indipendente di valutazione inserisce le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e ne attesta l'assolvimento.

#### Art. 11 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindi giorni dalla pubblicazione all'albo della delibera di adozione.



# **ZONA VALDERA**Provincia di Pisa

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Unione Valdera, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente – Atti amministrativi generali", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4.